

Relazione predisposta dai Consiglieri di Amministrazione che illustra e giustifica sotto il piano giuridico ed economico il progetto di fusione e il rapporto di cambio, nonché le ragioni che giustificano l'operazione e le indicazioni contenute nel progetto di fusione per incorporazione di "COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ S.C.S.I.S. ONLUS" (Società Incorporata) in "COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" (Società Incorporante)

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Scopo della fusione.....	2
3. Profilo economico e giuridico.....	3
3.1 Effetti della Fusione.....	4
3.2 Procedimento di fusione.....	5
3.1 Profilo identitario.....	5

1. Premessa

La COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS è stata fondata nel 1993 e la sua base sociale ad oggi è costituita da 475 soci (dato da bilancio 31/12/2020). La COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ S.C.S.I.S. ONLUS è nata nel 1988 ed è costituita da 337 soci (dato da bilancio 31/07/2020). Le due cooperative in data 27/09/2021 hanno deliberato il documento "Percorso di integrazione tra le cooperative Frassati Produzione e Lavoro, Nuova Socialità, Frassati Servizi alla persona e Animazione Valdocco". In sintesi nel documento le cooperative si sono impegnate ad avviare un percorso di studio di fattibilità per la costituzione di un nuovo gruppo cooperativo per potenziare le attività di partenariato con le P.A. ,potenziare le possibilità di investimento, ridurre i costi di gestione e implementare innovazione e ricerca. Operativamente il percorso si traduce nell'allestire una governance strategica unica, costituendo un consorzio comune e la fusione tra le due cooperative di tipo A e tra le due cooperative B.

Le attività di sviluppo del progetto di fusione delle due cooperative hanno previsto il coinvolgimento di tutti gli amministratori delle due cooperative.

Tra le due opzioni tecniche di fusione, ovvero Fusione in senso stretto (o "pura") con estinzione delle due società e traslazione dei patrimoni interi in capo ad una società di nuova costituzione e Fusione per incorporazione (o "impropria") con estinzione solo una delle due società e relativa traslazione dell'intero patrimonio nell'incorporante, si è preferita la seconda per una serie di motivi descritti nella Relazione.

Allo stesso tempo si è ritenuto che il valore della fusione alla pari fosse essenziale per valorizzare i risultati già conseguiti e le prospettive di crescita delle due cooperative.

Nessuno dei soci lavoratori né dei soci sovventori subirà modifiche alla misura della partecipazione sociale detenuta.

2. Scopo della fusione

La fusione in oggetto ha scopo economico e strategico: si intende unificare le due Società Cooperative al fine di ottenere l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse entità mediante uno sviluppo sinergico dei processi aziendali e la creazione di un'unica struttura organizzativa.

Dall'aggregazione tra FRASSATI B e NUOVA SOCIALITÀ derivano sostanziali ed importanti benefici gestionali, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le cooperative partecipanti, nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci tra i quali:

- ✓ facilitare il conseguimento degli scopi sociali per i soci lavoratori che scelgono come scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociali dei cittadini";
- ✓ aumentare la possibilità di coinvolgimento della base sociale nelle scelte strategiche della cooperativa e nella progettazione e realizzazione di progetti di mutualità interna ed esterna alla cooperativa;
- ✓ ridurre i costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni. La fusione produrrà benefici nella riduzione dei costi amministrativi di gestione delle due società (consulenziali, sicurezza, privacy, information technology, amministrativo/fiscali, personale e paghe, assicurativi, bancari);
- ✓ riduzione dei costi consulenziali negli ambiti: fiscale e amministrativo, legale, sicurezza e privacy, personale e paghe;
- ✓ procedure più snelle e minori obblighi in capo al Consiglio di amministrazione che sarà una sintesi dei due già esistenti per la gestione dell'ambito societario (minori assemblee dei soci e relativi verbali, minori CdA e relativi verbali, revisioni, collegi sindacali e revisori esterni, comunicazione di dati a Regione, Ministero, Organismi di rappresentanza, Società di ricerca);
- ✓ razionalizzazione dei contratti intracooperative, anche con le cooperative sociali di servizi alla persona;
- ✓ nuove possibilità di investimento finalizzate alla costituzione di strutture amministrative, commerciali, direzionali, consulenziali quantitativamente e qualitativamente adeguate e operanti con maggior livello di efficienza al fine di pervenire ad una maggiore redditività della gestione;
- ✓ possibilità di costituire un nuovo soggetto economico che si ponga tra le cooperative sociali più importanti del territorio per: numero di addetti/e, fatturato prodotto, liquidità, consistenza patrimonio netto e ampliando le aree di riferimento dell'azione commerciale, la capacità progettuale e di innovazione, nonché la capacità di espressione di leadership all'interno degli organismi di rappresentanza;
- ✓ possibilità di costituire alleanze più forti con tutti gli Enti del Terzo Settore e con il mondo della cooperazione sociale dei servizi alla persona, delle cooperative di produzione-lavoro e servizi esprimendo più autorevolezza all'interno delle strutture di rete e consortili partecipate;
- ✓ capacità di coprire tutta la "filiera" dell'inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà favorendo le connessioni progettuali e commerciali tra le diverse esperienze;
- ✓ maggiori opportunità di rispondere efficacemente ai bandi delle PPAA e quindi di acquisire le relative commesse data la complementarietà delle aree di intervento coperte dalle due Cooperative e la conseguente possibilità di integrare esperienze e competenze;

- ✓ possibilità di ampliamento dell'azione commerciale a tutto il territorio regionale prima ed extraregionale;
- ✓ possibilità di gestione più flessibile del personale all'interno delle diverse aree;
- ✓ la nascita di un soggetto unico comporta di fatto la creazione di una cooperativa ulteriormente capitalizzata, capace di accedere a opportunità finanziarie e di credito maggiori e di misurarsi con le nuove modalità di collaborazione pubblico-privato, che vanno oltre alla tradizionale gestione di servizi attraverso il sistema degli appalti, e che chiedono alle imprese una capacità maggiore di affrontare il rischio (project financing ecc.).

In definitiva il piano di integrazione prospettato attraverso l'operazione di fusione potrà garantire sia una migliore razionalizzazione dei costi di gestione che un potenziamento nell'area amministrativa, commerciale (sia relativamente alla vendita di servizi sia nella capacità di attrarre contributi e finanziamenti), direzionale e strategica.

3. Profilo economico e giuridico

Il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile, prevede l'incorporazione da parte della Società Incorporante "FRASSATI B" della Società Incorporanda "NUOVA SOCIALITÀ".

La tipologia di fusione per incorporazione è stata adottata principalmente per motivi tecnici più che strategici, privilegiando in generale il criterio di semplicità dell'operazione. La fusione propria è poco comune ed estremamente rara nel mondo cooperativo. E' un'operazione più complessa, per almeno due motivi: vanno volturati tutti i diritti, titoli, autorizzazioni, beni immobili o iscritti nei pubblici registri di entrambe le società; va chiuso il bilancio il giorno antecedente alla fusione (mentre la fusione per incorporazione può avere effetto retroattivo). Dalla fusione propria viene generata una nuova società, con un nuovo statuto; quest'ultima possibilità vale anche per la fusione per incorporazione, in quanto la società incorporante dovrà effettuare una Assemblea Straordinaria, in cui ci saranno modifiche statutarie, ovviamente concordate con la società incorporata.

La scelta di quale dovesse essere la cooperativa incorporante si è basata su un'analisi multicriteri qualitativa che ha permesso di individuare la cooperativa «più grande». I criteri che sono stati considerati sono:

- ✓ il modello di business della "nuova" cooperativa: servizi offerti; posizionamento strategico; natura del rapporto mutualistico; trend di crescita dei soci e clienti;
- ✓ gli aspetti contabili della fusione: il patrimonio netto e le riserve, ovvero il rapporto tra i due patrimoni netti e l'eventuale presenza di perdite pregresse che vanno ad erodere il capitale; l'impatto fiscale, ovvero la presenza di benefici o perdite fiscali a seconda di una scelta rispetto all'altra.
- ✓ la complessità amministrativa della fusione: ci possono essere diverse attività amministrative necessarie per portare cespiti, autorizzazioni o comunque la titolarità di poste contabili attive nell'incorporante.
- ✓ Dalle valutazioni fatte dagli amministratori e dal confronto con i consulenti, è emerso che sia in termini di modello di impresa (posizionamento e trend di crescita in primis) che di semplificazione amministrativa fosse preferibile il «mantenimento» della cooperativa sociale FRASSATI B.
- ✓ A completamento dell'analisi, sono stati considerati altri due elementi importanti, ampiamente discussi:

- ✓ la eventuale presenza di un rapporto di concambio
- ✓ la tutela del patrimonio dei soci cooperatori

Il **rapporto di concambio** esprime il valore che ciascun socio delle società coinvolte nella fusione sostiene e riceve per l'esecuzione delle stesse: dall'impostazione, dunque, del rapporto di cambio si determina il peso della partecipazione di ciascuno nell'ente che risulterà.

Trattandosi di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente soggette a regime di indivisibilità delle riserve e che riconoscono ai soci eguali diritti a prescindere dall'ammontare della loro partecipazione al capitale sociale, il rapporto di cambio in questa fusione è determinato alla pari e senza l'obbligo di redazione della relazione degli esperti, volta a verificare la congruità del concambio, prevista ex art. 2501 sexies del Codice Civile.

Si terrà conto esclusivamente del valore nominale dei capitali sociali e prescindendo dal valore patrimoniale delle rispettive aziende, cioè la fusione per incorporazione avverrà con aumento del capitale sociale nominale dell'Incorporante in misura pari al valore nominale del capitale sociale dell'Incorporanda, sia esso detenuto da soci lavoratori, da soci volontari o da soci sovventori. Per la tutela dei diritti di questi ultimi la Società Incorporante adotterà con assemblea ordinaria il medesimo "regolamento relativo alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale da destinare alla sottoscrizione da parte dei soci sovventori" attualmente in vigore presso NUOVA SOCIALITÀ.

3.1 Effetti della Fusione

La fusione comporterà un aumento di capitale sociale in COOP. FRASSATI B necessario per assicurare l'attribuzione a tutti i nuovi Soci di una quota di capitale sociale del medesimo valore unitario di quella detenuta in NUOVA SOCIALITÀ'. Poiché la Cooperativa Incorporanda ha capitale variabile la misura esatta dell'incremento di capitale sociale sarà determinato puntualmente al momento dell'atto di fusione nell'importo corrispondente al capitale sociale sottoscritto dai soci di NUOVA SOCIALITÀ presenti in quel momento siano essi soci lavoratori o soci sovventori.

I soci attuali di COOP. FRASSATI B manterranno le proprie quote di partecipazione (che avranno lo stesso valore nominale se pur con un'incidenza percentuale inferiore sul totale del capitale sociale).

A ciascun socio di NUOVA SOCIALITÀ verranno attribuite quote di partecipazione al capitale di COOP. FRASSATI B di valore pari a quelle detenute, mediante iscrizione al Libro dei soci da eseguire quando la fusione sarà divenuta efficace. Non è pertanto stabilito alcun conguaglio in denaro perché il valore nominale rimane tale. Non si prevede alcun particolare trattamento riservato a particolari categorie di soci e non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, la data di decorrenza degli effetti della fusione, sarà il 31/12/2022 se data successiva alla iscrizione prescritta ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile, e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima iscrizione, se questa fosse successiva al 31/12/2022. Da tale data la FRASSATI B subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporata, assumendone diritti e obblighi anteriori alla fusione.

Ai fini delle imposte dirette, così come consentito dall'art 172 comma 9 del TUIR, gli effetti della fusione decorreranno dal 01/08/2022, atteso che l'esercizio di Nuova Socialità ha termine naturale al 31/07/2022.

3.2 Procedimento di fusione

1. Deposito del Progetto di Fusione (art. 2501 ter del Codice Civile per l'iscrizione nel registro delle imprese almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera di fusione (art. 2502 del Codice Civile).
2. Comunicazione ai soci di avvenuta pubblicazione sul sito delle due cooperative e deposito nelle sedi sociali del fascicolo contenente i seguenti Documenti illustrativi della fusione:
 - Progetto di Fusione;
 - Relazione dell'organo amministrativo che illustri il progetto di fusione e il rapporto di cambio (art.2501-sexies del Codice Civile);
 - Bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni accompagnatorie.
3. Approvazione in Assemblea straordinaria da parte delle due cooperative del progetto di fusione (art. 2502 del Codice Civile).
4. La delibera di fusione così approvata dovrà essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2502-bis del Codice Civile), insieme con il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori, i bilanci degli ultimi 3 esercizi e la situazione patrimoniale.
5. Momento conclusivo della procedura di fusione sarà l'atto pubblico di fusione che verrà redatto, con atto notarile, trascorsi i 60 giorni di cui all'art. 2503 del Codice Civile. Tale atto dovrà poi essere depositato entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, data da cui avrà effetto la fusione (art. 2504 del Codice Civile).

4. Profilo identitario

I vantaggi portati dalla fusione e illustrati nelle precedenti pagine ci doteranno di maggiori strumenti per far fronte a un mercato sempre più duro e complesso non semplicemente adattandoci alla situazione, ma affermando la nostra identità e diversità per contribuire a costruire un presente e un futuro migliori.

La volontà dei Consigli di amministrazione delle due cooperative sociali è quella di mantenere la denominazione FRASSATI B per questa rinnovata Cooperativa. Un soggetto imprenditoriale di nuova generazione in grado di coprire tutti i servizi della filiera dell'inserimento lavorativo di persone provenienti dall'area dello svantaggio.

Le due cooperative intendono lavorare in continuità con una denominazione e una storia che vedono nell'innovazione il segno distintivo della propria azione imprenditoriale. Tale azione imprenditoriale svolta nei territori di riferimento veicola i valori e le esperienze acquisite che così si contaminano in un interscambio continuo, che stimola il confronto e la crescita divenendo parte attiva del mutamento sociale in corso attraverso la ricerca di risposte a nuove istanze quali:

✓ L'ampliamento del divario ricchi-poveri caratterizzato dall'aumento dei dati relativi alla povertà assoluta a fronte di una concentrazione della ricchezza in una fascia sempre più ristretta della popolazione, in un andamento inversamente proporzionale tra i due poli, determina una spinta verso il basso della "classe media" che va a costituire una sorta di grande "zona d'ombra" in cui si fanno sempre più sfumati i confini con situazioni di svantaggio, precarietà, disagio e marginalità sociale.

✓ La comparsa di nuove forme di "svantaggio", non sempre facilmente definibili ed identificabili come tali.

✓ Esigenze e necessità che non trovano facile risposta da parte degli Enti e dal sistema del welfare pubblico che non sono in grado (o in alcuni casi non hanno la volontà e/o la possibilità) di ideare, sviluppare/programmare e mettere in campo risposte adeguate dal punto di vista dei tempi, delle risorse a disposizione, delle metodologie e modalità.

Di fronte a questo FRASSATI B e NUOVA SOCIALITÀ hanno avviato in questi anni e intendono proseguire e consolidare un processo di innovazione e sviluppo tanto di servizi quanto di aree e modalità di intervento, costruendo una sinergia che potenzierà l'azione di entrambe permettendo di agire a 360° secondo una logica di valorizzazione delle risorse dei territori e di integrazione di tutti i soggetti che possono contribuire a fornire risposte ai nuovi bisogni.

Torino, 29/04/2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente